

CCCXLII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 7 MARZO 1919

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MORELLI-GUALTIEROTTI.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Notizie sulla salute del sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica Roth.	18671
ABOZZI	18671
PRESIDENTE	18671
VINAJ	18671
FACTA, <i>ministro</i>	18672
Disegno di legge (Discussione):	
Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna	18672
FACTA, <i>ministro</i>	18672
ABOZZI	18672
SANDRINI	18675
PRESIDENTE	18676
COTUGNO	18676
BELOTTI	18677
CARON	18678
SICHEL	18679
LECCI	18680
DENTICE	18680
MOSCA TOMMASO	18680
DI STEFANO, <i>relatore</i>	18682
SACCHI	18686
Osservazioni e proposte:	
Differimento della discussione:	
FACTA, <i>ministro</i>	18687
PRESIDENTE	18687

La seduta comincia alle ore 10.

Notizie sulla salute del sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

ABOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABOZZI. Prima che si cominci la discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno mi permetto di rivolgere una preghiera all'onorevole Presidente.

In considerazione alle speciali condizioni della sua famiglia, io e i colleghi della Sardegna ci siamo astenuti ieri dal chiedere notizie del nostro egregio collega onorevole Roth; ma i giornali hanno pubblicata la notizia ch'egli è stato colpito da grave malore. Sono quindi venute meno le ragioni del nostro silenzio, ed io, a nome anche di tutti i colleghi sardi, rivolgo preghiera all'onorevole Presidente, perchè voglia assumere dirette notizie sullo stato di salute del valoroso rappresentante del collegio di Alghero, ed accompagno la preghiera col più fervido augurio che la forte fibra dell'ammalato possa vincere il grave malore che lo ha colpito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza non ha mancato di assumere informazioni sullo stato di salute dell'amato collega Roth ed è in grado di comunicare le seguenti notizie:

« S. E. Roth colpito da malore ieri mattina, ha passato le prime ventiquattr'ore in stato soporoso interrotto da periodi di lucida coscienza. La temperatura è rimasta normale. Il polso ha oscillato intorno 90.

« Prof. ASCOLI ».

Credo d'interpretare il sentimento unanime di tutta la Camera esprimendo l'augurio che il valoroso ed amato collega venga lungamente conservato all'affetto della famiglia, alla Patria ed alla scienza. (*Vive approvazioni*).

FACTA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vinaj.

VINAJ. Dopo le parole dell'onorevole Presidente non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FACTA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo si associa all'augurio fervidissimo, che la Camera manda al nostro amato collega. Il profondo senso di rammarico da cui è animata tutta la Camera è prova sicura dell'affetto e della stima, da cui è circondato l'egregio amico Roth. Io non ho che da dire che provo tutto questo profondo sentimento, che si rivolge all'uomo, e mi unisco agli auguri vivissimi fatti per la sua guarigione. (*Benissimo!*)

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna.

PRESIDENTE. L'ordine dal giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna.

Se ne dia lettura.

LOERO, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 728-A)*.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, crede che la discussione debba aver luogo sul disegno di legge della Commissione?

FACTA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sì.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Onorevoli colleghi, non voglio infliggervi la noia di un discorso, e mi limito a poche e brevi dichiarazioni.

La riforma, proposta col disegno di legge, che è in discussione, come ben disse l'onorevole Sacchi, è già matura nella coscienza del paese. Abbandonate le sterili discussioni sulle attitudini intellettuali della donna, sulla sua resistenza organica, sulla differenza psicologica tra i due sessi, la questione è stata posta sul terreno pratico, indicato dalla storia e dalla esperienza. La storia insegna che in tempi antichi e recenti le donne hanno saputo spiegare a vantaggio della società grandi prerogative intellettuali e morali.

Chi sostiene che il regno della donna deve essere esclusivamente la famiglia non deve dimenticare che, appunto nella famiglia, si educano gli animi alla virtù, si nobilitano i costumi, si rinsalda l'affetto verso la patria.

La guerra, or non è molto finita con la vittoria delle nostre gloriose armi, ha di-

mostrato che la donna italiana ha saputo acquistare altissima coscienza di sè stessa anche fuori della famiglia. Essa ha dato prova di fulgido eroismo nelle diverse opere di assistenza civile, ha inteso gli aspri doveri dell'ora tremenda e li ha saputi nobilmente compiere. La Rappresentanza nazionale quindi sarà orgogliosa di dimostrare riconoscenza verso chi per la gloria dell'Italia ha dato il suo cuore, il suo braccio, tutto quanto di più caro poteva avere; ha sofferto inenarrabili dolori con la scomparsa degli affetti di madre, di figlia, di sposa, di sorella.

Il disegno di legge lascia impregiudicata la questione dell'elettorato. Ma ho ferma fiducia che la riforma, che oggi discutiamo, spingerà a non lontani progressi legislativi anche in questa questione.

Gli avversari mettono innanzi la tendenza conservatrice della donna. L'affermazione non è esatta, poichè, diventata popolare l'istruzione, anche la donna è oggi animata da sentimenti di libertà e di progresso.

Ma, quando pur fosse vero che nella donna prevalga una tendenza conservatrice, non per questo si dovrebbe negarle il diritto al voto. Tutte le tendenze devono avere libero svolgimento, e dal contrasto di esse nasce appunto quel giusto equilibrio così necessario alle istituzioni democratiche.

Questa obiezione fu anche mossa quando si ammisero le donne a far parte dei Consigli di amministrazione delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di beneficenza, ma la ottima prova fatta ha dimostrato quanto infondato fosse il timore.

Il disegno di legge presentato dall'onorevole Sacchi, ed accettato dall'attuale guardasigilli, merita speciale lode perchè è stato largo nell'abolizione dell'autorizzazione maritale, senza circondarla di restrizioni per gli atti civili più importanti, apparse in altri progetti venuti alla Camera ed al Senato, e senza imporre garanzie speciali per il libero esercizio del commercio. La Commissione parlamentare, non solo ha accolto il largo concetto informatore del disegno di legge, ma ha anche ampliata la proposta ministeriale con due opportune disposizioni: con l'abrogazione dell'articolo 10 del Codice di procedura civile, e con l'ammettere le donne ad esercitare tutte le professioni, ed a coprire i pubblici impieghi, eccettuati quelli che implicano poteri giurisdizionali, o l'esercizio di diritti e

potestà politiche, o che attengano alla difesa militare dello Stato.

La dotta ed esauriente relazione dell'amico Di Stefano, al quale ho già comunicato il mio vivo compiacimento, dimostra in modo assai lucido, come l'istituto dell'autorizzazione maritale, sotto qualsiasi aspetto lo si voglia esaminare, non ha una base razionale. È inutile quindi che al riguardo aggiunga considerazioni. Questo istituto è penetrato nella legislazione italiana quasi come una transazione tra il sistema restrittivo del codice francese, ed il sistema largo e liberale accettato dal guardasigilli Pisanelli, per cui si è adottato un sistema intermedio, che si volle chiamare di conciliazione tra le opposte correnti, il quale ha ristretto l'autorizzazione al minor numero di casi possibili.

A parere mio errano coloro i quali a sostegno della autorizzazione maritale invocano l'ossequio che si deve avere per il capo della famiglia. Se la legge stessa ammette che contro il rifiuto della autorizzazione maritale la moglie possa ricorrere al magistrato, il quale si può sostituire al marito, mi pare venga meno ogni ragione di ossequio.

Errano pure coloro che ritengono l'autorizzazione maritale necessaria all'armonia della famiglia e all'unità degli interessi famigliari. Non vi è dubbio che l'unità degli interessi famigliari deve essere tenuta in gran conto, ma non fino al punto di confondere la personalità giuridica dei due coniugi, giacchè dare alla donna la libera disponibilità dei suoi beni non vuol dire creare un dualismo economico pericoloso per la famiglia.

Sarebbe assurdo presupporre *a priori*, e in modo assoluto, che la vendita di uno stabile o la riscossione di un capitale sia un atto dannoso alla famiglia, mentre può essere invece atto di ottima amministrazione.

D'altra parte è ovvio osservare che se la pace regnerà tra i coniugi gli atti si faranno di comune accordo, se la pace non esisterà, la moglie sarà costretta a ricorrere ai tribunali, e da ciò saranno aggravati le discordie e i dissapori causa sicura della rovina della famiglia.

Il disegno di legge però non provvede ad eliminare tutti i vincoli che restringono senza ragione la condizione della donna, e la mantengono in uno stato di inferiorità.

Questo è stato riconosciuto dal valente relatore quando ha affermato che l'attuale

disegno di legge non esaurisce tutta la materia della capacità giuridica della donna.

Il desiderio di essere breve per non ritardare l'approvazione del disegno di legge mi induce ad omettere di enunciare tutte le disposizioni del Codice che dovrebbero o sparire o essere radicalmente modificate.

Tra non molto si renderanno indispensabili altre riforme intese a raggiungere la completa uguaglianza giuridica dell'uomo e della donna.

Si proceda pure per gradi, conciliando quella naturale esitanza che consiglia ogni modificazione dei nostri codici, col coraggio di abbandonare liete tradizioni. Ma se le leggi devono tener conto del progresso dei tempi e dei costumi e della continua trasformazione delle condizioni sociali s'imporrà la necessità di importanti innovazioni nei vari ordinamenti giuridici.

Nella relazione ministeriale l'onorevole Sacchi si è proposto il quesito della opportunità di creare nuovi istituti, o di estendere l'applicazione di quelli esistenti allo scopo di agevolare la fusione degli interessi patrimoniali dei coniugi, ed ha portato il suo esame sulla convenienza di favorire il regime della comunione dei beni, convertendolo in regime legale senza un formale contratto di matrimonio.

Ma pure richiamando su questo argomento l'attenzione della Camera, non ha creduto di formulare proposte concrete principalmente per non innestare nell'attuale disegno di legge norme che non hanno con l'oggetto di esso stretta relazione, o che hanno dato luogo a diversità di giudizi.

La questione è molto importante. Il Codice civile italiano, che ha seguito assai spesso il Codice francese, se n'è discostato in questa questione, stabilendo che, in mancanza di patti speciali, i rapporti fra coniugi devono essere regolati col sistema della separazione dei beni. Molti invece ritengono che si debba incoraggiare il sistema dotale, in omaggio alla tradizione storica e per una più sicura difesa dell'interesse familiare; ma il sistema dotale sarebbe inutile per le famiglie povere prive di beni su cui costituire la dote.

Oggi in cui esistono molte istituzioni di previdenza; in cui l'associazione, la cooperazione, il risparmio hanno un notevole sviluppo, in cui la ricchezza mobiliare tende al progressivo aumento, a me sembra preferibile il sistema della comunione, come quello che risponde meglio all'intimità co-

niugale, e all'interesse collettivo della famiglia.

La donna infatti col suo lavoro, col suo risparmio, con la sua diligenza nelle cure domestiche contribuisce non poco alla prosperità della famiglia.

Il legislatore italiano ha ammesso di diritto il regime della separazione, perchè ha ritenuto quello della comunione contrario alle costumanze nostre.

Io ricorderò che in Sardegna il sistema della tacita comunione dei beni fu adottato fino all'anno 1848 dal Codice Feliciano. Con l'ordinamento costituzionale esteso alla Sardegna in quell'anno, subentrò il Codice Albertino, il quale, a differenza del Feliciano, stabiliva il regime legale della separazione.

Ma quando pure si voglia conservare questo sistema, io credo che lo si debba circondare di molte garanzie per impedire che il marito abbia modo di dissipare anche i beni della moglie, per ottenere una più efficace difesa della donna.

La riforma della capacità giuridica della donna nel diritto civile doveva di necessità far sparire i vincoli stabiliti dalla legge commerciale, e fu quindi proposta l'abrogazione degli articoli 13 e 14 del Codice di commercio ed anche dell'articolo 15 in quanto si riferisce al consenso maritale.

Con la completa abrogazione dell'articolo 14 viene a cessare la disposizione per la quale, quando tra coniugi è stabilita la comunione dei beni, la moglie commerciante obbliga anche il marito limitatamente agli utili della comunione.

Quindi i creditori commerciali della moglie non potranno più estendere la loro azione su tutti gli utili della comunione, non ostante che alla formazione di questi utili abbiano contribuito anche le operazioni commerciali della moglie. Accenno a questa conseguenza perchè involve una importante questione sulla quale spero che la Camera fisserà la sua attenzione.

Come ho già detto, la Commissione parlamentare ha opportunamente ampliato le proposte ministeriali ed ha ammesso la donna ad esercitare tutte le professioni. In questo modo è stata risolta la tanto agitata questione in *jure condito* e in *jure condendo* della donna avvocato.

Mi affretto a dire che io ritengo la soluzione data conforme allo spirito pubblico.

Coloro che adducono la non maturità dei costumi, devono considerare che i costumi si sono progressivamente trasformati e che la donna ha dato ottima prova negli

uffici in cui è stata ammessa, nelle scuole medie, negli istituti superiori, nell'esercizio della medicina, portando prontezza ed esattezza di servizio e di assistenza.

Il valente relatore ha enunciato e combattuto tutti gli argomenti per negare alla donna l'esercizio dell'avvocatura. Io quindi non ripeterò la stringente confutazione.

Ricorderò solo che altra volta si volle far distinzione fra la professione di avvocato e quella di procuratore, e si volle escludere la donna maritata dalla seconda per ragioni tratte principalmente dall'articolo 1743 del Codice civile, e dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1874 sulle professioni di avvocato e di procuratore.

La prima ragione non ha più valore, perchè con l'attuale disegno di legge si propone anche l'abrogazione dell'articolo 1743 del Codice civile. Non deve preoccupare la seconda ragione perchè oramai è pacifico che adempie all'obbligo della residenza il procuratore il quale sebbene abbia la casa di abitazione altrove, abbia l'ufficio nella sede della Corte o del Tribunale presso cui esercita le sue funzioni.

Eliminate queste due ragioni, che sembrano le più importanti, a me sembra che la soluzione data dalla Commissione parlamentare sia da approvarsi, perchè quando si ammette la donna all'esercizio dell'avvocatura, si devono riconoscere tutti i diritti e le conseguenze che da tale esercizio derivano.

Mantenendo la promessa che ho fatta fin dal principio, posso concludere dichiarando che il mio voto sarà favorevole al disegno di legge, il quale, superando pregiudizi e prevenzioni, ha riconosciuto il diritto della donna all'emancipazione giuridica, che non rompe ma stringe i vincoli di famiglia nell'uguaglianza sociale.

Prima però di lasciare la parola, consentitemi, o colleghi, che io ricordi il nobile appello rivolto dalle donne italiane, dopo le infauste giornate di Caporetto: all'Esercito per salvare la Patria, e al Paese per la resistenza interna.

A quell'appello hanno risposto degnamente i combattenti arrestando coi loro petti di acciaio il nemico invasore, ed ha risposto non meno degnamente il paese con mirabile forza di sacrificio. Quando la donna avrà acquistata piena capacità giuridica, quando potrà esercitare tutte le professioni, quando potrà coprire i pubblici impieghi compatibili con la sua condizione politica attuale, essa diventerà vera

compagna dell'uomo, e con lui si accingerà alle future lotte per la rigenerazione sociale. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Se la Camera consente, dirò pochissime parole sul contenuto giuridico del progetto di legge, abbandonando tutto quello che può essere premesse di indole generale, di indole sociale, di indole politica, che ritengo già sorpassate.

Il progetto consta di tre capisaldi: primo, uguaglianza giuridica della donna maritata cioè abolizione dell'autorizzazione maritale; secondo, ammissione della donna agli uffici tutelari; terzo, ammissione della donna nei pubblici impieghi.

Sul primo punto, l'abolizione dell'autorizzazione maritale, vi è qualche scrupolo ancora, qualche titubanza da parte di taluni che si preoccupano che la donna posta di fronte al marito e libera da qualsiasi tutela giudiziaria possa essere tratta a cedere direttamente o indirettamente al marito tutto o parte del suo patrimonio parafarnale. Ma questa preoccupazione non è sentita dalla donna, che reclama da lungo tempo e a viva voce l'abolizione dell'autorizzazione maritale, istituto antiquato, che non ha fondamento nel diritto comparato, perchè vediamo che tutti i codici moderni dei paesi più conservatori quali l'ex-Austria, l'Ungheria, la Germania e via dicendo, tutti hanno abolito questo vieto istituto che è stato introdotto nel diritto nostro soltanto per la tradizione del Codice napoleonico, che i popoli anglo-sassoni non hanno seguito, essendo molto più liberali nella concezione del regime patrimoniale familiare di quello che non sia la legislazione latina.

Vi è però una disposizione sulla quale richiamo l'attenzione della Camera, ed è quella che riguarda il diritto transitorio, che forma oggetto di due miei emendamenti all'articolo 1 ed all'articolo 8. E se l'onorevole Presidente e la Camera me lo permetteranno, dichiarerò subito in brevi parole il mio convincimento.

PRESIDENTE. S'intende però che non domanderà di parlare di nuovo su questo argomento! (*Approvazioni — Si vide*).

SANDRINI. Il disegno di legge abolisce l'autorizzazione maritale, ma ne conserva gli effetti, all'articolo 8, per gli atti ed obbligazioni contratti anteriormente.

Ora io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione su questa considerazione: il

disegno di legge tende ad aumentare la capacità personale, togliendo le limitazioni che prima l'offendevano. Perchè volete poi pregiudicarne l'immediata attuazione, introducendo una disposizione che ne trasporta l'applicazione da qui a cinque anni per le obbligazioni del tempo anteriore?

Nell'interesse di chi lo volete fare? Voi non potete dire nell'interesse dei terzi. No, perchè per l'articolo 137 i terzi non possono mai impugnare la validità delle obbligazioni contratte dalla donna maritata, diritto che spetta soltanto alla donna maritata, al marito o ai suoi eredi o aventi causa. Dunque non è una disposizione a favore dei terzi. Risponderete che è a favore della donna. Ma questa disposizione di diritto transitorio non è reclamata dalla donna, la quale vuole immediatamente gli effetti pieni della aumentata capacità giuridica. E poi con questo sistema si viene a creare una disparità di trattamento giuridico, che è una vera offesa storica, per quanto riguarda la legislazione, tra le donne maritate che hanno contratto obbligazioni prima e quelle che ne hanno contratte dopo l'emanazione della legge, non solo, ma si verrebbe a creare una contraddizione fra il trattamento delle azioni e quello delle eccezioni.

Infatti la disposizione dell'articolo 1300 del Codice civile, che voi volete confermare per 5 anni, riguarda le azioni di nullità; e come vi troverete coll'articolo 1302, che riguarda le eccezioni, le quali sono dichiarate dalla legge perpetue, giusta il principio: « *quae temporalia sunt, ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum* »?

Ora stabilendo per diritto transitorio la permanenza sia pure temporanea dell'azione di nullità, voi venite a consacrare la perpetuità dell'eccezione. Val dunque meglio applicare subito la legge, abolendo la possibilità di qualsiasi sopravvivenza dell'istituto soppresso.

DI STEFANO, *relatore*. È per salvare la donna di fronte ai terzi.

SANDRINI. No, in questo modo lasciereste permanere le frodi di fronte ai terzi, e quel dedalo di cause che si fanno appunto contro la buona fede dei terzi.

Riconoscete invece immediatamente l'effetto pratico, pieno, positivo del progetto ed eliminate questa disposizione di diritto transitorio che nessuno vuole, che non era nel progetto Scialoja, nè nel progetto Gallini, nè nel progetto Canepa-Sandrini, e lasciate al magistrato che applichi la legge secondo le disposizioni del Codice civile.

Io vi ricordo l'insegnamento del Galba sulla retroattività delle leggi. Egli al volume secondo dice che la legge nuova intorno all'autorizzazione maritale deve essere applicata senza distinzione di casi e senza vizio di retroattività.

Ed a questo riguardo debbo rilevare che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Tommaso Mosca: « resta salva la questione se e in quali casi la presente legge abbia rispetto a qualsiasi atto effetto retroattivo » non mi sembra felice: noi non possiamo creare nella legge una fonte di questioni. Abbiamo bisogno di certezza, cioè sapere se un certo diritto esiste o non esiste e se si può o non si può esercitare e in quali condizioni; se creiamo una sorgente di liti, avremo mancato a uno dei principali fini di questa legge.

Questo per quanto può attenersi alla discussione di carattere generale.

Vengo al secondo punto relativo all'ammissione della donna agli uffici tutelari. Ormai questo punto fa parte del nostro diritto positivo, ed è stato già introdotto in quella provvida legge sugli orfani di guerra di cui fu tanta amorosa e sapiente parte l'onorevole Luzzatti, che ho il piacere di vedere presente, e nel quale riconosco un antico assertore dei diritti della donna, delle speranze della donna per la conquista della posizione che le spetta tanto nel campo giuridico, quanto nel campo amministrativo, e spero anche nel campo politico.

LUZZATTI. Finora antico assertore, ma infelice! (*Si ride*).

SANDRINI. Il terzo punto riguarda l'ammissione della donna ai pubblici impieghi. Esso ricorda specialmente una memoranda discussione, che si fece anche nel campo giuridico cioè la lotta per le donne laureate in legge, che domandano di esercitare la pubblica difesa. Consentitemi di dire che anche questa questione è ormai matura. In Francia la donna avvocato dà splendido esempio di serietà nello esercizio della professione.

Io, avvocato, bandisco e respingo da me qualsiasi pensiero, qualsiasi preoccupazione di concorrenza da parte del gentil sesso.

Ben venga la donna; col lume squisito della sua intelligenza, con la sua sensibilità, con la sua fede nella bellezza della verità e della giustizia, ben venga a cooperare anch'essa all'amministrazione della giustizia.

E con ciò, rendendomi conto dell'inte-

resse che tutti abbiamo che la legge sia sollecitamente approvata, mi astengo da altre considerazioni riservandomi di aggiungere soltanto brevi parole in merito a quegli articoli per i quali sono stati da me proposti degli emendamenti. Faccio voto, e credo che il mio voto sarà condiviso dalla Camera, che, ottenuta con questo disegno di legge, che speriamo sia trasformato immediatamente per la sua applicazione in decreto-legge, senza subire le vicende della spirante Legislatura, la parificazione giuridica della donna all'uomo, si possa in un sollecito domani ottenere anche la sua piena parificazione nel campo amministrativo e politico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Cotugno; ma prima di dargliene facoltà, poichè si tratta di un disegno di legge su cui tutti, credo, siamo d'accordo, raccomando agli onorevoli deputati di astenersi dalle affermazioni e dalle discussioni tecniche, e di essere più concisi che sia possibile. (*Approvazioni*).

Bisogna considerare che siamo vicini alla fine di questo periodo dei nostri lavori... (*Interruzione del deputato Modigliani*). Altri disegni di legge, come quello sulla tubercolosi, meritano di essere discussi di urgenza, e tante altre questioni debbono essere esaminate. Sarebbe quindi molto opportuno che si potesse stamani stesso terminare la discussione di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

L'onorevole Cotugno ha facoltà di parlare.

COTUGNO. Certo, l'ammonimento del Presidente può essere stato anche utile: del resto se egli, che ha tanta competenza, non l'avesse supposto utile, non l'avrebbe fatto.

Ma, a dirla schietta, il suo ammonimento non ha trovato grande risonanza nel mio animo, perchè io ero deciso a fare come egli vuole.

Sarebbe d'altronde molto originale che io venissi qui a fare della cavalleria di maniera verso la donna; a ricantare in tono più o meno melodrammatico le benemeritenze della donna in guerra e in pace. Via, alziamo le dighe. Troppi fiumi di tronfia eloquenza devastarono le nostre orecchie!

È questo dell'emancipazione della donna un tema che si trascina da molti anni ed è da deplorare soltanto che nel nostro Parlamento si debbano queste piccole riforme strappare con una lotta diuturna come se si trattasse di rifare il mondo; che ciò che

gli altri Stati già consacrarono nelle loro leggi qui da noi sia ancora argomento di dotti studi e di più dotti progetti.

Io non voglio discutere questa modestissima leggina, ma togliere da essa pretesto per fare un'affermazione.

In questo tentativo io vedo l'inizio di più decisi passi verso la tanto invocata radicale riforma del diritto di famiglia, riforma che si trascinerà chissà per quanti altri secoli, se la nostra costituzione parlamentare continuerà ad essere quella che è.

Io formulo il voto e l'augurio che la reclamata ricerca della paternità non resti ancora per molti altri secoli una vana aspirazione; che il divorzio, di cui non osano parlare i deputati alla vigilia delle elezioni, (*Rumori*) possa essere alla fine discusso; che, senza ipocrisia, si riconosca alla donna il diritto allo elettorato, agl'impieghi, all'esercizio di tutte le professioni, quella di avvocato compresa. (*Commenti*).

Voi, cari colleghi, dovete avere sulla questione concetti chiari e precisi e dovete affermarli col voto. Ogni speculazione conveniva che sia qui morta.

Prendo atto che questa leggina ci mette in uguaglianza giuridica coi fratelli liberati (i quali godono anche del divorzio) e che non è lontano il tempo in cui le donne potranno entrare (lasciamo i sentimentalismi e gli sdilinquimenti) come cooperative in questa gigantesca opera di ricostituzione in cui non sarà mai soverchio il loro fervido aiuto. (*Approvazioni*).

BELOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. Onorevoli colleghi, io sono in massima favorevole alle direttive del disegno di legge e riconosco che opportunamente esso ha esaminato tutta la questione della capacità della donna, non limitandosi esclusivamente a quella della autorizzazione maritale.

La questione infatti si imponeva ormai non solo per ragioni di natura ideale ma anche e soprattutto per una ragione di natura economica. Posto che alla donna nella nostra economia sono ormai create le stesse difficoltà che l'uomo incontra nella lotta per la vita, era equo e giusto fornire alla donna anche le stesse armi per vincerle.

Senza dilungarmi, sono quindi d'accordo colla proposta di legge sul punto relativo all'esercizio delle professioni da parte della donna, su quello che riguarda la tutela, e sono anzi fra coloro che, in armonia coi nuovi tempi, intravedono, anzi sollecitano

il giorno in cui la donna potrà, come l'uomo, esercitare i suoi diritti amministrativi e politici.

Ma permettano i colleghi che io esprima con eguale franchezza il mio pensiero su un punto che riflette l'autorizzazione maritale e cioè che contempla non la donna in genere, ma la donna nella società familiare.

Come ho detto, in massima aderisco al concetto che non riconosce fondamento ai motivi per i quali si volle sin qui che la donna maritata dovesse essere autorizzata dal marito nei casi che ora appunto sono previsti dalla legge. Ma il punto che ha richiamato la mia attenzione e sul quale io richiamo la vostra, è questo. Vi sono, cioè, casi in cui esiste conflitto d'interessi fra il marito e la moglie, E, credete, parlo in nome dell'esperienza professionale, la quale mi ha sempre insegnato che la moglie, nei rapporti col marito e specialmente quando il marito si trovi in condizioni di bisogno, deve assolutamente essere difesa; epperò è necessario un congegno che funzioni a suo favore, congegno che può benissimo essere rappresentato dalla autorizzazione da parte del tribunale. (*Interruzione del deputato Dello Sbarba*).

La Commissione ha, si può dire, preveduta questa osservazione, in quanto — come argomento contro l'invocata autorizzazione del tribunale — ha enumerata una serie di casi che danno luogo a dubbi ed a questioni. Per di più la Commissione ha accennato anche agli inganni possibili coi quali la moglie d'accordo col marito tenti di frodare le ragioni dei terzi. Ma questi sono inconvenienti che non devono rimuovere dal criterio di massima sopra indicato e per cui la moglie deve essere difesa, quando è in conflitto d'interessi col marito e quindi può essere danneggiata dalla insistenza, dalla tenacia, dalle lusinghe con cui il marito cerchi di avvantaggiarsi ai suoi danni.

Del resto, non si tratta qui di ricorrere al concetto antico della debolezza ed insufficienza della moglie; ma di rendere omaggio alla realtà della situazione obiettivamente creata dall'istituto familiare. Ma scusate, perchè vi è nel codice una disposizione per cui non corre prescrizione fra i coniugi? Perchè questi si trovano in uno stato di fatto e di diritto in forza del quale non è possibile pensare che fra i coniugi siano possibili atti giudiziari che interrompano le prescrizione.

Questa stessa ragione, per quanto in al-

tro senso, e sotto altro aspetto, vale appunto per giudicare e regolare la situazione che si crea nella famiglia per il conflitto di interessi da cui siano per derivare danni alla donna maritata.

Occorre cioè un istituto che intervenga provvidamente a difendere la donna e ad evitare il danno suo, che poi è danno della prole e dell'ente familiare. Ecco perchè io ritengo che su questo punto il disegno di legge debba essere riesaminato alla stregua della necessità appunto di difendere gli interessi della donna.

Torno a dire di essere perfettamente d'accordo sul resto e che le mie osservazioni su questo punto non devono essere attribuite assolutamente ad un preconcetto che sia contrario ai diritti ed alle ragioni della donna, tanto più che ho espresso il mio criterio favorevole in massima anche al diritto di voto della donna tanto nel rapporto amministrativo quanto nel rapporto politico. Ma ho creduto che se fra noi non si fosse levata una voce in difesa della donna su questo argomento, avremmo mancato al nostro dovere.

E in relazione a quanto ho avuto l'onore di esporre, presento un emendamento all'articolo uno del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caron.

CARON. Consento nelle disposizioni del disegno di legge: è un passo verso il riconoscimento più completo dei diritti della donna, un omaggio alla mirabile opera che essa ha svolto durante il periodo più critico che abbia attraversato l'umanità. Ma è anche un passo diretto a evitare danni alla famiglia, e ad accelerare le procedure giudiziarie.

Uniformandomi alla necessità di evitare danni alla famiglia e di accelerare lo svolgersi dei giudizi penali, io sottopongo agli onorevoli colleghi un emendamento aggiuntivo al progetto di legge, che io confido troverà buona accoglienza presso il Governo e la Camera.

Con la abrogazione delle disposizioni degli articoli 134 e seguenti si è indubbiamente messa la donna in condizione di esercitare anche nei giudizi penali, l'azione civile nascente dal reato, costituendosi parte civile in causa.

Ma parallela a questa disposizione, altra doveva essere disposta ad integrare le facoltà della donna di intervenire nel processo penale, a tutto vantaggio della famiglia: essa doveva essere autorizzata a pre-

sentare querela in rappresentanza del marito.

V'è una quantità di reati minori punibili soltanto a querela di parte, ma che interessano vivamente, continuamente il cittadino, la proprietà. Reati di appropriazione indebita non qualificata, di esercizio arbitrario di ragioni, di danneggiamento, di usurpazione e altri.

L'accertamento in genere di tali reati è difficilissimo se non avviene immantinenti: e poichè trattandosi di reati lievi non segue istruttoria, la inchiesta testimoniale che avviene all'orale dibattimento, procrastinato, non corrisponde più all'accertamento dei fatti, perchè o inquinata dalla pressione della parte, o perchè il tempo ha diminuito le impressioni, comunque ha fatto scomparire le tracce del reato.

Orbene, i reati di azione privata che avvengono a danno della moglie, possono essere querelati dal marito, a norma del primo capoverso dell'articolo 153 Codice di procedura penale, ed è indispensabile che ciò sia possibile.

Ugual diritto alla moglie di presentare querela in rappresentanza del marito, non poteva con la legge del tempo essere conferito.

In un paese come il nostro che ha sempre dato, e che, sebbene in minor misura, darà ancora forte contingente alla emigrazione, a quella emigrazione che è costituita da proletari e piccoli proprietari per la maggior parte, continuamente si va avvertendo il triste fatto di reati minori commessi a danno di emigranti, comunque di temporaneamente assenti, che non possono essere puniti, o perchè non è possibile presentare querela penale all'interessato direttamente o a mezzo di procuratore, o perchè le distanze e le difficoltà delle comunicazioni non permettono che si impedisca al reo di far scomparire le tracce del reato.

È superfluo che io metta in evidenza il danno che dagli attentati impuniti ai dritti di proprietà si ripercuote sulla famiglia.

Ora, mentre alla donna si concede di agire in giudizio, non è giusto non concederle di esercitare quel diritto che compete all'altro coniuge in identità di condizioni.

Il riconoscimento della capacità giuridica della donna, oltre che essere omaggio ai suoi meriti, e affermazione dei suoi diritti, deve pure aver per scopo di svecchiare i nostri sistemi di procedura giudiziaria, di rendere più facile l'esercizio delle azioni

giudiziarie, di por fine all'inconveniente di processi che si trascinano per anni senza giungere a conclusione per intoppi procedurali.

Io chiedo al Governo e alla Camera di consentire in questi concetti, modificando nel testo da me proposto nell'articolo aggiuntivo della legge, il capoverso primo dell'articolo 153 Codice procedura penale.

Sarà questo un merito di più che la donna si acquista dandoci occasione di fare un altro passo sulla via del perfezionamento del nostro diritto processuale. (*Approvazioni*).

SCIALOJA, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *della Commissione*. Avrei voluto parlare contro l'articolo 7 del disegno di legge come componente della minoranza della Commissione; ma poichè le ragioni esposte nel seno della Commissione della minoranza sono riportate fedelmente nella relazione dell'onorevole Di Stefano, rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sichel, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, mentre passa alla discussione degli articoli del progetto di legge sulla capacità giuridica della donna, confida che un prossimo provvedimento legislativo saprà completare la capacità giuridica della donna stessa coll'estendere ad essa il diritto elettorale politico ed amministrativo ».

SICHEL. Onorevoli colleghi! Poche parole a nome del gruppo socialista ufficiale, che non può restare assente nella discussione di questo disegno di legge.

L'egregio collega Cotugno si è riferito con calda sintesi ad alcune altre riforme, oltre quella in discussione, che la Camera dovrebbe approvare riguardo alla donna.

Ma non è da ora che i deputati socialisti hanno fatto propaganda e presentato proposte per la risoluzione di problemi di diritto privato, connessi con problemi di interesse sociale, come la ricerca della paternità, il divorzio ed altri. Ed aggiungo che sono molteplici le riforme di diritto privato cui si dovrebbe addivenire per una giusta perequazione delle classi sociali.

La presente riforma interessa certo maggiormente, per non dire esclusivamente, le classi borghesi, poichè si riferisce ad interessi patrimoniali e le donne lavoratrici non hanno patrimonio.

Ma noi siamo ad essa favorevoli perchè segna una prima tappa a successive riforme; però ben più vasto è il campo delle riforme per dare soddisfazione a coloro, che sono schiavi, più che non sia la donna col matrimonio.

Mi permetto ora di fare una osservazione alla raccomandazione dell'onorevole Belotti.

Ritengo molto pericoloso fare delle distinzioni sulla abolizione dell'articolo 135, perchè non saprei prevedere il caso, in cui un marito non potesse creare un conflitto tra sè stesso e la moglie, anche col consenso di questa. Ci vorrebbe una formula così esatta di tutela degli interessi della donna, che non desse facoltà al marito di sollevare facilmente un conflitto. E la riserva dell'onorevole Belotti toglie secondo me molto effetto alla proposta abolizione dell'articolo 135 del Codice civile.

E vengo al mio ordine del giorno.

È parso a noi socialisti di dover affermare che con questa legge non si dà soddisfazione completa alle giuste aspirazioni delle donne.

Il silenzio sulla questione dei diritti politici sarebbe parso quasi acquiescenza allo *statu quo* contro la donna. Perciò avrei voluto presentare un emendamento, che avrebbe certo avuto un effetto più concreto, per comprendere nell'articolo 7 anche l'esercizio dei diritti elettorali politici ed amministrativi, ma ho pensato che un simile emendamento avrebbe potuto sollevare, se non altro dal punto di vista formale, forti obiezioni, ed allora ho presentato un ordine del giorno. Si potrà dire, che un ordine del giorno, così generale, è platonico e tutti lo possono approvare; ma io non credo che possa essere considerata platonica l'affermazione in esso contenuta, poichè non potrà il voto di oggi non essere ricordato in quella qualunque occasione, che certamente non potrà essere lontana, in cui si discuterà una riforma elettorale.

Onorevoli colleghi, ho sentito giustamente qui fare le lodi delle nostre donne per il loro contegno durante la guerra. Orbene permettetemi di rilevare che se le donne borghesi hanno dato opera efficace di assistenza civile, però anche tutte le donne lavoratrici, tutte le donne dei campi e delle officine, quantunque in numero maggiore colpite dai lutti e dagli strazi della guerra, hanno saputo sopportare sacrifici immensi. E poichè la riforma di cui ci occupiamo non interessa le donne lavo-

ratrici, diamo almeno con questo ordine del giorno la promessa che anche esse saranno tra non molto chiamate a decidere dei loro destini. Allora soltanto si sarà eliminata tanta parte di schiavitù che ancora esiste nelle disposizioni del nostro Codice civile.

Confido per queste ragioni che la Camera vorrà accogliere il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucci, che svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad equiparare la condizione giuridica della donna a quella dell'uomo, sia nel diritto privato, sia nel diritto pubblico ».

LUCCI. Non ho bisogno di fare un discorso. Credo sia finito il tempo di fare delle lunghe dimostrazioni. Noi vogliamo che la equiparazione della donna nel diritto privato e nel diritto pubblico sia completa, perchè non ha ragione di esistere tra i due sessi alcun'altra differenza all'infuori di quella fisica.

Attendo dunque dal Governo l'assicurazione che questa mèta si possa raggiungere togliendo di mezzo tutte le ragioni dette per sentimentalità, per cavalleria, per opportunità, per amore della donna. Niente di tutto ciò: ragioni puramente economiche e materialistiche vogliono che l'equiparazione sia completa in tutti i rami della vita di diritto pubblico e di diritto privato. Altro non ho da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice.

DENTICE. Debbo dichiarare che sono favorevole al disegno di legge e soprattutto che intendo dare un voto di plauso al relatore della Commissione che ci ha presentato veramente un lavoro completo, degno degli annali della Camera.

Ciò premesso, desidero rilevare che se è vero che una riforma di questo genere incontra la preoccupazione di qualcuno, troppo amico delle tradizioni e dei tempi ormai sorpassati, basterà porre mente alle alte finalità della riforma e tener presente che l'istituto della dote rimane integro nella sua costituzione; come è sancito nel codice così come l'istituto della comunione dei beni per modo che, coloro i quali vogliono per l'avvenire provvedere agli interessi veri della famiglia, lo potranno agevolmente nel senso di fare stipulare il contratto dotale prima del matrimonio; e così i vincoli famigliari saranno più saldi e duraturi.

Rilevo inoltre che, mentre nella relazione è detto con abbondanza di argomenti che attualmente vi è la facoltà per le donne laureate di poter prender parte ai concorsi anche per le scuole medie, ginnasi e licei, purtroppo ciò non è esatto, perchè contro la stessa legge fondamentale del 1906 relativa alla scuola media vi è un decreto dell'8 aprile 1911, col quale decreto sono escluse le donne dai concorsi per insegnanti delle scuole medie maschili.

Valga anche questa come una delle tante ragioni che militano a favore del disegno di legge e dell'approvazione sollecitata di esso da parte della Camera e del Senato.

Sono degni di approvazione specialmente gli articoli aggiunti dalla Commissione circa l'ammissione della donna agli uffici pubblici, alle cariche di arbitro, all'istituto della tutela, ed all'esercizio delle professioni liberali. Solo con questa radicale riforma si dà una prova tangibile del riconoscimento dei diritti della donna, contro le infami utopie del bolscevismo russo, perchè solamente così si darà la prova tangibile alle nostre popolazioni che noi vogliamo incamminarci verso quella via del progresso civile e sociale, dinanzi alla quale nessuno ostacolo deve ritenersi insormontabile, specie in questo momento, perchè, come ben diceva ora l'onorevole Lucci, la giusta mèta a cui miriamo è la uguaglianza completa sui diritti e sui doveri fra l'uomo e la donna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommaso Mosca, il quale svolgerà anche il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine del primo comma:

« Resta però salva la questione se è in quali casi la presente legge abbia, rispetto a tali atti, effetto retroattivo ».

MOSCA TOMMASO. Mi consenta la Camera di esporre, in sede di discussione generale, alcune mie osservazioni intorno ad una questione abbastanza grave di diritto transitorio, che pare sia stata pregiudicata dalla locuzione adoperata all'articolo 8 del disegno di legge.

L'articolo 8 del disegno di legge della Commissione, che è conforme al primo capoverso dell'articolo 1º del disegno di legge ministeriale, a prima vista non fa che sostituire una data a un'altra, come inizio del termine di cinque anni per impugnare di nullità gli atti compiuti dalla donna maritata prima dell'entrata in vigore della nuova legge, senza l'autorizzazione maritale. Determina, cioè, come *dies a quo* per questo termine non più il giorno dello scio-

glimento del matrimonio, ma il giorno dell'entrata in vigore della legge.

Ma questa disposizione può essere interpretata nel senso che il legislatore risolva o presupponga risolta in modo negativo la questione delicatissima e gravissima della retroattività della nuova legge. Ciò è dichiarato esplicitamente nella pregevole relazione della Commissione, poichè, a pagina 31 di essa, si legge: « Inoltre fu avvertito che la disposizione doveva essere conservata, essendo conforme ai principi del diritto, giusto ed opportuno, rispettare i rapporti legittimi costituiti, secondo le disposizioni vigenti, tanto più che sarebbe contrario al costante principio, che regola la materia della capacità, attribuire alla legge un valore retroattivo ».

Ora, io mi permetto, da modesto giurista, di manifestare tutti i miei dubbi sull'esattezza di questa soluzione. Trattasi, è bene metterlo nettamente in rilievo, non già di una legge che restringa, che menomi la capacità di una categoria di persone — nel quale caso essa non potrebbe mai avere effetto retroattivo — ma di una legge che estende, che allarga la capacità della donna maritata, che toglie gli impedimenti che la precedente legge le aveva imposto, che sopprime l'autorizzazione maritale finora richiesta per compiere alcuni atti.

Ora, per risolvere la questione se la legge nuova abbia o no efficacia retroattiva, anche rispetto agli atti compiuti dalla donna maritata sotto l'impero dell'antica legge senza l'autorizzazione maritale o giudiziale, bisogna, secondo me e secondo gli insegnamenti di reputati scrittori, risalire alle ragioni che hanno determinato l'abolizione di tale autorizzazione.

Se l'abolizione fosse determinata da cause sopravvenute, come, ad esempio, dalle migliorate condizioni della famiglia, italiana, dal maggiore sviluppo raggiunto in questi ultimi tempi dalla donna maritata, per cui non si ritenesse più utile e necessaria oggi quella autorizzazione che fino a ieri invece si ravvisava necessaria ed utile, allora ben si spiegherebbe la non retroattività della legge nuova, e quindi l'annullabilità di tutti gli atti compiuti, senza quell'autorizzazione, sotto l'impero della legge precedente.

Ma dal momento che, come è spiegato ampiamente così nella relazione ministeriale, come nella relazione della Commissione, la abolizione dell'autorizzazione ma-

ritale è determinata da cause preesistenti, di carattere sociale e di ordine razionale, perchè si è giustamente rilevato che la limitazione della capacità della donna maritata sia stata sempre illogica, assurda, contraria alle nostre tradizioni giuridiche, come quella che serviva e serve non già a mantenere l'armonia domestica e a tutelare gli interessi della famiglia, ma piuttosto a favorire la mala fede del marito e della moglie verso i terzi, e talvolta i ricatti del marito nullatenente sulla moglie doviziosa, è evidente che concorrono fondate ragioni di ordine pubblico e di logica giuridica per ritenere che la nuova legge debba avere effetto retroattivo, e rendere non più impugnabili gli atti compiuti anteriormente senza l'autorizzazione maritale, in base al principio che il riconoscimento delle ingiustificate limitazioni della capacità naturale, le rivendicazioni delle prerogative inviolabili della personalità umana spiegano la loro efficacia anche sugli atti precedentemente compiuti. Sarebbe infatti poco onesto, poco morale annullare un atto che oggi, compiuto nelle stesse condizioni, si reputa, per ragioni preesistenti ed immanenti di ordine pubblico e di carattere sociale, pienamente valido.

Tutto al più si potrebbe distinguere, come si distingue dalla teoria più in voga, fra azioni di nullità proposte in giudizio prima dell'entrata in vigore della nuova legge e azioni di nullità non ancora proposte in giudizio — e quindi rimaste allo stato di semplici pretese legittime, di semplici facoltà — per ammettere nel primo caso, ed escludere nel secondo, l'esistenza del diritto quesito, e quindi la retroattività della nuova legge.

È opportuno pertanto non pregiudicare la grave questione lasciandola decidere, caso per caso, dall'autorità giudiziaria secondo i principi di diritto e secondo le disposizioni preliminari del codice civile...

DI STEFANO, *relatore*. Dio ce ne scampi!

MOSCA TOMMASO. ...ovvero bisogna risolverla in senso contrario a quello che si desume dall'articolo 8 e dalla relazione della Commissione, dichiarando, senz'altro, che gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della nuova legge non si possano più impugnare per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta in giudizio prima del detto giorno. E mi riservo di proporre sul proposito un articolo sostitutivo. In altri termini, o si lasci la questione insoluta, o la si risolva nel

sensu della retroattività. Risolverla o presupporla risolta nel senso della retroattività è, secondo me, un errore.

E giacchè ho la parola, mi permetto di pregare la Commissione di aggiungere all'articolo 8, qualora dovesse rimaner fermo, dopo l'aggettivo « maritale » l'altro aggettivo o « giudiziale », perchè un atto compiuto dalla moglie con l'autorizzazione maritale anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge può essere impugnato, per difetto dell'autorizzazione giudiziale, resa necessaria dall'opposizione d'interesse fra marito e moglie; e in tal caso sarebbe strano che il termine di cinque anni per la proponibilità dell'azione cominciasse a decorrere dallo scioglimento del matrimonio, anzichè dall'entrata in vigore della nuova legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dò facoltà di parlare all'onorevole relatore.

DISTEFANO, relatore. Debbo, anzitutto, ringraziare i colleghi, che mi hanno rivolto gentili parole per la mia relazione su questo disegno di legge, che oltre un grande interesse privato ha un grande interesse pubblico, segnando il principio di quella elevazione della donna, a cui tutti dobbiamo aspirare, come elevazione stessa della vita. Ecco perchè questo disegno di legge, che caratterizza una tendenza, deve essere accolto dalla Camera con favore non solo, ma anche con interesse, perchè essa segna il primo gradino della parificazione della condizione giuridica dei due sessi, che aprirà certamente la via ad altre riforme.

La Commissione, sebbene attratta dalle altre riforme, cui qui si è, oggi, accennato dai vari oratori, nell'interesse di porre questa prima pietra, si è contenuta nei limiti della proposta ministeriale, allargandola entro i confini del diritto privato. Una sola estensione abbiamo fatto in ordine alle professioni liberali ed agli uffici pubblici; ma ci è parso che questa estensione era necessaria, specie dopo le prove date dalle donne e l'esperienza di questi ultimi tempi.

Il ministro Sacchi, proponente la legge, ebbe a dichiarare in seno alla Commissione che, personalmente, era favorevole a questo concetto e che, solo per non averne avuta autorizzazione dal Consiglio dei ministri, non poteva, in esso consentire, perchè non gli era permesso impegnare l'opera del Governo. La Camera, è, oggi, chiamata a dire il suo pensiero sul riguardo e sono sicuro che essa accetterà gli articoli

aggiunti dalla Commissione, come un primo passo sulla via di più grandi riforme.

Io non mi occuperò dei voti e delle proposte fatte oggi dall'onorevole Lucci, dall'onorevole Sichel, dall'onorevole Cotugno ed anche dall'onorevole Abozzi in ordine al voto amministrativo e politico, alla modifica di altri istituti, quali quelli della filiazione, della ricerca della paternità, del divorzio, ecc., perchè tutto ciò esce dai limiti del disegno di legge; ed il relatore deve restringere nei confini di questo.

Io, personalmente, fin dal 1911, in una relazione e coi miei voti alla Camera, dimostrai apertamente senza nessun timore, i miei intendimenti, sia in ordine alla questione della ricerca della paternità, sottoscrivendo un progetto di iniziativa parlamentare, sia in ordine alla questione del divorzio, votando a favore in occasione della discussione, che qui si fece. Non ho, quindi, bisogno di fare altre manifestazioni personali. Ma tutto ciò va oltre il compito della legge odierna.

Come relatore della legge non posso che compiacermi del coro di approvazioni, che essa ha riportato. Non farò perder tempo alla Camera, in un momento in cui è opportuno far presto, per esporre le ragioni che hanno mosso la Commissione ad accettare il principio del disegno di legge. Nella relazione li ho esposti anche un po' troppo largamente e forse i colleghi, nel leggerla, si saranno un po' annoiati (*No! No!*); e non credo di dovere insistere di più.

Mi limiterò a rispondere ad alcune osservazioni dei diversi oratori.

All'onorevole Abozzi devo ricordare che, oggi, non si discute del regime patrimoniale dei coniugi, anzi nella relazione, espressamente, è detto che tutto quanto riguarda il regime patrimoniale del matrimonio rimane immutato.

Aggiungo che, in seno alla Commissione, questa questione fu largamente trattata; fu, anche, elevato il dubbio se convenisse in questa legge aggiungere un articolo che accordasse la possibilità di adottare il regime patrimoniale in seno all'atto di matrimonio; ma la Commissione unanime fu dell'idea di allontanare da questo progetto qualunque questione, che potesse riguardare il regime patrimoniale, per contenerla nei limiti della materia dell'autorizzazione maritale che, come la Camera sa benissimo, riguarda, semplicemente, i beni parafernali della donna.

L'onorevole Abozzi ha, poi, fatta un'altra osservazione in ordine all'articolo 14 del

codice di commercio, che, nel progetto ministeriale, viene soppresso.

Egli ha detto, in sostanza, così: abolendo l'articolo 14 voi venite ad abolire per la donna commerciante quelle disposizioni per cui la moglie, che è in comunione di beni col marito secondo le norme del codice civile, obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione. Ma, onorevole Abozzi, poichè la moglie viene ad acquistare completa libertà di azione nel disporre dei suoi beni e nell'impredere il commercio; poichè essa non ha più bisogno di alcuna autorizzazione nè maritale, nè giudiziale, non era possibile che rimanesse in questa parte in vigore l'articolo 14, per cui essa, esercitando il commercio, impegnerebbe gli utili della comunione. Io non credo di dovere su ciò immorare, tanto è evidente il concetto che ha mosso la Commissione.

E vengo all'onorevole Sandrini. Egli ha fatto varie osservazioni, una delle quali si intreccia con quella sollevata dall'onorevole Tommaso Mosca. Ora, anticipando le risposte a queste osservazioni, che dovrei veramente riservare al momento dell'esame degli emendamenti proposti agli articoli, spero di convincerli, e di evitare che gli onorevoli Sandrini e Mosca vogliano riparlare nella discussione sugli articoli, ritirando, invece, i loro emendamenti.

Le proposte dell'onorevole Sandrini sarebbero due.

Una prima è questa: all'articolo 1 egli vorrebbe che nel secondo comma dopo l'articolo 1107, fossero sostituite le parole del testo ministeriale e cioè: «1300 e 1307 del codice civile, in quanto si riferiscono alle donne maritate, sono parimenti abrogati».

Ora io credo che l'onorevole Sandrini non ha avuto un'idea completa della riforma, che egli a questo modo ha proposto e che sarebbe tutta a danno della donna.

L'articolo 1300 riguarda tutte le azioni di nullità e di rescissione, che si possono far valere contro un atto, stipulato non dalla sola donna, ma anche dall'uomo.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

DI STEFANO, *relatore*. Orbene, noi vogliamo equiparare la condizione giuridica della donna a quella dell'uomo, vogliamo dare ad entrambi uguale capacità giuridica.

Con la riforma, che, oggi, propone l'onorevole Sandrini avremmo questo risultato, che abrogando l'art. 1300 (vedremo qual'è la portata dell'articolo 1307) la donna non potrebbe come l'uomo, fatto il contratto, esperire

contro questo atto alcuna azione di nullità. Nè le cose muterebbero col chiarimento dato dall'onorevole Sandrini, che egli intende abolire le azioni di nullità dipendenti dall'autorizzazione maritale.

Il progetto ministeriale portava, precisamente, una dizione analoga a tale concetto, ma, quando il ministro venne in seno alla Commissione, alle osservazioni mosse, dovette convenire che quella abrogazione andava al di là del suo pensiero, perchè tanto non era possibile abolire l'articolo 1300 per la donna maritata che, nel primo capoverso dello stesso articolo 1º del progetto, era conservato. E non si poteva abrogare, perchè l'articolo 1300 parla della donna maritata unicamente per far decorrere il termine dello esperimento delle azioni di nullità dalla data dello scioglimento del matrimonio ed in esso non si fa, affatto, richiamo all'autorizzazione maritale.

E allora la Commissione considerò che di questa materia non poteva occuparsi l'articolo primo, ma doveva trattarsene in sede di disposizioni transitorie. Ecco, perchè quell'articolo che, nel primo comma dell'articolo 1º era stato richiamato nel progetto ministeriale, da parte della Commissione fu stralciato e se ne parla precisamente nell'articolo 8 in sede di disposizioni transitorie, per far decorrere il termine di cinque anni dalla data di questa legge, in rapporto alle nullità relative all'autorizzazione maritale e giudiziale.

Quanto all'articolo 1307 non era possibile l'abrogazione, perchè questo articolo riguarda l'*actio de in rem verso*, fondata su un principio morale e giuridico, che non può abrogarsi, senza ribellarsi ad ogni criterio di giustizia, di equità e di morale. Giacchè se la donna ha conseguito un beneficio ed un vantaggio in base all'atto, che fa annullare, equità e morale esigono che il terzo ne ottenga la restituzione in base al principio generale: *nemo locupletari potest alterius iactura*.

E la Commissione se ne è occupata soltanto per fissare un termine minimo all'esercizio dell'azione medesima, in sede di disposizioni transitorie.

In ordine a queste disposizioni transitorie comprendo la questione che fa, oggi, l'onorevole Mosca, sebbene il suo pensiero non sia stato neppure espresso esattamente colla formula, che egli ha proposto nel suo emendamento. Ma questa è una ben diversa questione, che sarà bene trattare ora, per non tornarci dopo.

Onorevoli colleghi, questa legge è stata proposta allo scopo di sopprimere l'autorizzazione maritale per togliere le donne da uno stato di incapacità relativa, che le sottoponeva alla volontà del marito e per eliminare ogni ragione di contrasto nella compagine familiare.

L'autorizzazione maritale era spesso causa di atti non conformi nè al diritto, nè alla moralità, nè alla buona fede: talvolta la moglie subiva l'autorità del marito, spesso marito e moglie commettevano una cattiva azione, se non una frode a danno dei terzi.

Ora, nell'interesse della giustizia e per omaggio alla buona fede, che deve presiedere a tutti i contratti; nell'interesse della donna maritata, che deve aver diritto di disporre, come dispone il marito, dei suoi beni parafernali, per tutte quelle ragioni che ho esposto, largamente, sulla mia relazione, si propone l'abolizione dell'istituto. Orbene, la legge che voteremo non può avere effetto retroattivo in ordine agli atti, che si sono consumati precedentemente all'approvazione di questa legge. Che cosa avverrà di questi atti? Vogliamo mettere la donna in condizioni inferiori a quelle in cui è stata per il passato?

Vorremo che, mentre altre donne hanno potuto esperire dei mezzi di nullità, per un'autorizzazione maritale o per una autorizzazione giudiziale non data o mal data, dopo la votazione di questa legge, le donne non possano più esperire azioni di nullità, che avrebbero avuto diritto di far valere colla legge attuale contro gli atti da esse consentiti?

In altri termini, si può, abrogando, oggi, l'autorizzazione maritale, sanare, *ipso facto*, tutti gli atti precedentemente fatti sotto l'impero della legge attuale?

BELOTTI. È la logica.

DI STEFANO, *relatore*. No, onorevole Belotti, non è la logica, perchè la legge non può avere in questo senso effetto retroattivo e non lo ha in base ai principi sull'irretroattività della legge.

LUCCI. Questa è la tesi.

DI STEFANO, *relatore*. Non è una tesi: è un principio generale, codificato in tutti i codici delle nazioni civili: la legge dispone per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. È vero che leggi relative alle capacità investono tutti coloro, che, al momento della nuova legge, si trovano nelle nuove condizioni di capacità da essa segnate, quantunque nati sotto l'impero di

una legge, che riconosceva differenti condizioni di capacità.

Per esempio: la legge nostra segna la maggiore età a 21 anni. Supponiamo che, domani, venga una legge (e siamo sulla strada, avendo dato il voto ai giovani di 18 anni) la quale porti la maggiore età a 18 anni. Questa legge rende maggiorenni tutti coloro che hanno 18 anni, al momento in cui la nuova legge è promulgata, sebbene siano nati sotto l'impero di una legge, che dava loro la maggiore età a 21 anni.

Una voce. E gli atti da essi compiuti?

DI STEFANO, *relatore*. Gli atti che hanno compiuti sotto l'impero della legge precedente, all'età di 18 o 19 anni non diventano validi, ma restano nulli o annullabili, secondo i casi, perchè fatti da chi, a quel tempo, non aveva raggiunto la capacità.

Ora l'amico e collega Mosca, con distinzione acuta osserva: bisogna guardare le cause per le quali la nuova legge ha dato questa estensione di capacità. Se la legge ha ciò concesso perchè ha ritenuto che, per condizioni inerenti alla persona, il legislatore avrebbe dovuto riconoscere tale capacità, come nel caso presente, questa legge non solo ha impero per l'avvenire, ma ha anche impero per il passato.

Se, invece, le condizioni, per cui la legge ha esteso questa capacità dipendono da contingenze che esistono ora, e che non esistevano prima, questa legge non ha effetto retroattivo.

L'onorevole Mosca, però, non si dissimula le gravi obiezioni, che le sua teoria avrebbe e propone come rimedio di affidare all'autorità giudiziaria il compito di stabilire in quali casi la legge debba essere retroattiva, e in quali casi non debba esserlo. Ora, se tutti i magistrati fossero come l'onorevole Mosca, illuminati e guidati dal suo squisito senso di giustizia e di legalità, io forse potrei fare uno strappo al principio: che è da preferire l'arbitrio del legislatore all'arbitrio del magistrato. Ma siccome di ciò io non posso essere sicuro, e credo che neppure lo sarà il Parlamento, onorevoli colleghi, è meglio seguire il sistema nostro di fare decidere al legislatore come debbono essere regolati questi atti, anzichè abbandonarli all'arbitrio del magistrato, perchè ben si potrebbero verificare dissensi e diversità di opinioni, che è meglio evitare.

Ecco perchè la Commissione unanime insiste per l'articolo 8. Nè è inopportuno che, a proposito del termine per lo esperi-

mento delle azioni di nullità, io risponda anche una parola all'onorevole Sandrini, il quale ha chiesto che cosa facciamo noi dell'articolo 1302. Egli dice: voi date per le azioni un termine, ma per le eccezioni vige il principio: *temporalia ad agendum... perpetua ad excipiendum*.

Ed è proprio così: quando la donna maritata sarà convenuta in giudizio, il principio *quae temporalia...* deve avere intero vigore.

Se il terzo non conviene la donna maritata, per reclamare un suo diritto, non c'è ragione che il magistrato intervenga; ma quando il terzo vuole agire contro la donna maritata per un atto compiuto prima della legge attuale, l'articolo 1302 codice civile riprende intero il suo vigore.

L'onorevole Belotti ha mosso un'osservazione. Egli consentiva pienamente nella legge, ma diceva: per il caso di opposizione di interessi, è necessario intervenga l'autorizzazione o giudiziale o maritale. Ma, onorevole Belotti, lei che ha tanta pratica legale e che ha, certamente, consultati tutti i precedenti della materia, avrà visto che il dissidio più ardente, che ha diviso di più i giuristi ed i magistrati e per cui la giurisprudenza è diventata un labirinto inestricabile, in cui non ci si può raccapezzare, è precisamente la materia della opposizione d'interessi fra marito e moglie. Un tempo, ad esempio, si disse: nelle obbligazioni solidali non esiste opposizione, perchè entrambi si impegnano per un obbligo concorrente, ma esiste invece opposizione d'interessi nelle obbligazioni fideiussorie o di avallo o di garanzia. E così via in tanti altri casi. Ebbene la giurisprudenza, che prima si era messa su questo cammino, poi ha detto: anche nelle obbligazioni solidali si riscontra opposizione di interessi.

E vi sono stati dei magistrati, che hanno fatto un giudizio di Salomone stranamente eclettico: l'obbligazione solidale è metà valida e metà nulla. È valida per il marito, è nulla per la moglie. Tutto questo labirinto, se noi volessimo ancora perpetuarlo, annullerebbe completamente lo spirito e lo scopo della riforma.

L'istituto dell'autorizzazione, che vogliamo abrogare, risorgerebbe peggiorato.

Io, quindi, prego la Camera di seguire, assolutamente, in questa parte il progetto di legge, sia ministeriale, sia della Commissione. Ogni distinzione ferirebbe il principio che noi, oggi, vogliamo stabilire.

In seno alla Commissione abbiamo discusso lungamente per la donna commer-

ciante, per le donazioni ecc., abbiamo esaminato, con grande scrupolo ed attenzione, queste ed altre quistioni; ci siamo resi conto di tutti i casi e di tutte le difficoltà, ma abbiamo creduto opportuno che, per troncicare, finalmente, la radice di ogni male, non vi è altro mezzo che abolire, completamente, l'autorizzazione maritale.

All'onorevole Caron voglio fare un'osservazione semplicissima. Egli, in fondo in fondo, vorrebbe che come il marito agisce per la moglie, così la moglie dovrebbe agire per il marito, in caso di querela penale. Questo è il concetto dell'emendamento, perchè egli nell'articolo 153 del Codice penale vorrebbe sostituire alle parole «fuori del caso preveduto dall'articolo 336 Codice penale possa anche presentare querela il marito in rappresentanza della moglie» le altre «fuori... uno dei coniugi può anche presentare querela in rappresentanza dell'altro».

In altri termini, come il marito avrebbe la rappresentanza della moglie, così la moglie l'avrebbe del marito.

La Commissione non può accettare questo emendamento all'articolo 153 del codice penale; innanzi tutto, perchè usciremmo dal campo dell'autorizzazione maritale, a cui è circoscritta l'attuale riforma. Qui non si tratta dell'autorizzazione maritale, ma di una rappresentanza reciproca, che esorbita dal nostro tema.

Non possiamo accettarla per un'altra ragione. Abolita, pure, l'autorizzazione maritale, il marito resta, sempre, capo della famiglia. L'articolo del Codice civile, che ciò sanziona, rimane immutato.

E trattandosi di un reato contro la famiglia, il marito può sempre dare querela in rappresentanza della moglie. Ma non sarebbe opportuno estendere questo diritto, per reciprocità, alla moglie, che potrebbe, anche per eccesso di sentimento, compromettere il marito e la famiglia con una querela penale.

Ho così cercato di esaminare tutte le questioni, che si sono fatte, restringendole nel loro contenuto essenziale.

Nessuna delle osservazioni mi sembra accettabile, nè scuote i concetti della Commissione, che ha cercato di migliorare il progetto del ministro e di renderlo il più chiaro possibile, poichè l'unico merito che la Commissione ha è quello di aver posto ogni cura, perchè esso contenga disposizioni chiare e precise, tali da non dar luogo a litigi ed a quistioni interminabili, che io desi-

dero poco, come avvocato, ed aborro come giurista e legislatore.

E dopo ciò, *honoris causa*, devo ricordare l'opera dell'onorevole Sacchi, il quale, dopo tanti progetti presentati, dopo tanti studi e lavori rimasti inutili ed inerti, ha saputo, in un progetto di legge, piccolo di mole, ma di grande interesse per le sue conseguenze nella compagine familiare, portare a compimento questa riforma, attesa da tanti anni in tutto il paese.

Voglio augurarmi che, tra non molto, le donne, che hanno tanto diritto alla nostra riconoscenza per tutto ciò che hanno fatto, specialmente durante questa guerra, pel conforto, per l'aiuto ed il sostegno che ci hanno dato nell'opera di resistenza mirabile del nostro popolo, possano non solo conseguire i diritti, che oggi conseguono con questo disegno di legge, ma tutti gli altri diritti, a cui si è in questa Camera accennato. Voglio sperare che, come in altre Camere elettive, anche nella Camera italiana, possano, tra non molto, sedere le donne e mi auguro che, in seguito a questo avvento, la Camera italiana possa dire quello che ha detto la Camera di un altro Stato, caratterizzando l'opera della donna:

« Il diritto e l'esercizio del suffragio delle donne nell'*Wyoming*, in questi ultimi venticinque anni - così attesta quel Parlamento - non ha procurato alcun danno ed ha reso, in ogni parte, grandi benefici. L'intervento di esse ha contribuito, in gran parte, ad allontanare il delitto, il pauperismo ed il vizio, come altresì le leggi violente ed oppressive.

« Ha, inoltre, prodotto delle elezioni pacifiche ed ordinate, un buon Governo ed il paese ha attinto un grado elevato di civiltà e di ordine pubblico. Notiamo, con orgoglio, che, dopo 25 anni di suffragio della donna, nessuna contea dell'*Wyoming* ha bisogno di asilo, che le nostre prigioni sono quasi vuote e che i delitti - eccettuati due, commessi dagli stranieri - sono quasi spariti dallo Stato.

« Infine, il risultato della nostra esperienza è tale da farci insistere presso tutte le Nazioni civili del mondo, perchè, in un breve tempo, concedano alla donna uguali diritti ».

E con questo augurio della completa rivendicazione dei diritti della donna e della sua completa parificazione all'uomo in rapporto al diritto privato ed al diritto pubblico, per ora, onorevoli colleghi, vi prego

di votare unanimi questo disegno di legge. (*Vive approvazioni — Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacchi.

SACCHI. Avrei voluto fare alcune osservazioni, per esprimere i motivi che mi hanno indotto a presentare questo disegno di legge.

Ma poichè la Commissione ebbe ad estenderlo, specialmente per quanto riguarda le pubbliche professioni, mi limiterò a fare una dichiarazione di voto, per spiegare il perchè, sebbene questa disposizione non fosse contenuta nel progetto da me presentato, sono però disposto a votarla.

Mosso dal principio o, per meglio dire, dalla convinzione che giovasse in questa materia procedere gradualmente, mi era parso che fosse conveniente limitare il disegno di legge a quello che aveva già raccolto il consenso generale, per cui si potesse sperare di portarlo agevolmente al voto, dando così agio al Parlamento di segnare colla solennità di un atto legislativo l'ammirazione pel contegno della donna, per l'alta dignità a cui era salita durante la guerra, in tutte le classi sociali, dalla dama che prestava la sua assistenza ai feriti, alla contadina che si è adattata ai più duri lavori campestri e perfino a dirigere le aziende agricole, che prima si riteneva non potessero essere condotte che dagli uomini.

Chiamato dalla Commissione, la quale proponeva di uscire da quel campo stretto del diritto privato ed entrare nella questione certamente più grave, nella quale non pare vi sia il consenso generale, delle professioni e degli impieghi pubblici, io ho dichiarato che, come ministro, non potevo accettare la estensione del progetto, perchè, voi lo sapete, ogni disegno di legge è presentato in seguito alla approvazione del Consiglio dei ministri e dal Consiglio dei ministri era stato approvato nei limiti nei quali era stato presentato. Però dichiarai che personalmente ero favorevole ad ammettere la donna alle professioni e agli impieghi pubblici, come avevo manifestato in altre occasioni il mio convincimento pienamente favorevole a che fosse parificata la donna anche nell'esercizio professionale. Poichè tutti comprendono che si tratta dell'esercizio dell'avvocatura...

MODIGLIANI. Si tratta degli impieghi: Ci sono delle donne che non possono far carriera!

SACCHI. Già sono entrate le donne negli impieghi....

La questione però principale è sempre quella che riguarda le professioni.

La Commissione dunque, nel pieno esercizio della sua libertà, ha aggiunto anche questo articolo che riguarda gl'impieghi pubblici e le professioni liberali, ed io ho dichiarato che personalmente ero favorevole, e che proposto in votazione non avrei negato il mio voto.

Ora tanto più posso dichiararmi favorevole alla estensione della riforma liberale, e sono ben lieto di aver dato occasione perchè il Parlamento possa in forma tangibile onorare la donna.

E mi associo all'augurio fatto dal relatore che si renda onore alla donna anche col concederle i diritti dell'elettorato e della eleggibilità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FACTA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vorrei fare in proposito una preghiera alla Camera.

La questione che oggi è stata iscritta nell'ordine del giorno pareva di quelle che non avessero dovuto dar luogo ad una grande discussione. Invece l'argomento si

è prestato molto ad una elevata discussione, ed ha fatto sì che siano sorte diverse questioni le quali impongono che la discussione non sia affrettata.

Ora siccome questo stato di fatto non lascia sperare che il progetto possa essere approvato questa mattina, e d'altronde possiamo prendere impegno, fin da ora, di tener seduta anche domani mattina, vorrei pregare la Camera di rimettere il seguito della discussione a domani e così potrò rispondere esaurientemente su tutti gli argomenti che sono stati trattati.

PRESIDENTE. Sta bene. Se nessuno ha osservazioni in contrario, il seguito di questa discussione è rimesso alla seduta anti-meridiana di domani.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.55.

PROF. LUIGI CANTARELLI

Revisore Anziano

Roma, 1919. — Tip. della Camera dei Deputati.

